

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ODV**

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, con sede nel Comune di Rimini in Via Covignano n.238, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), l'organizzazione di volontariato denominata "**ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ODV**" (d'ora in avanti Associazione).

Il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, potrà istituire e/o sopprimere ovunque sedi operative ovvero trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito del Comune sopra indicato, senza che ciò comporti modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; essa non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale poiché nasce dal desiderio di impegnarsi in attività di volontariato prevalentemente a favore di soggetti terzi non autosufficienti, in particolare soggetti affetti dalla Malattia di Alzheimer e/o altre forme di demenza, al fine di promuovere e realizzare quanto necessario per assicurare "protezione sociale" degli stessi. In particolare, si propone:

Assistenza e cura

- Realizzazione di interventi di assistenza e cura informale, domiciliare e residenziale per migliorare la qualità di vita di persone che vivono con una demenza, non autosufficienti, delle loro famiglie e di chi le assiste;
- sostegno e valorizzazione del ruolo di caregiver attraverso iniziative di supporto.

Prevenzione e ricerca

- Promozione e realizzazione di progetti dedicati alla prevenzione e alla ricerca su demenza e Alzheimer.
- Supporto finanziario a studi e ricerche che possano portare a miglioramenti diagnostici e terapeutici.

Miglioramento della qualità della vita

- Organizzazione di attività sociali e culturali volte a favorire l'integrazione delle persone affette da demenza nelle comunità.
- organizzazione di momenti di confronto e sensibilizzazione per migliorare i rapporti intergenerazionali.

Sensibilizzazione e formazione

- svolgere attività di informazione e di formazione rivolte alle comunità, alle istituzioni, agli enti pubblici e privati sui problemi legati alla demenza, al fine di aumentare la consapevolezza sociale.
- Rappresentare le istanze delle persone affette da demenza, favorendo la partecipazione collettiva ai processi decisionali.

Raccolta fondi e sostegno alla ricerca

- Promuovere iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e ai progetti assistenziali.
- Collaborare con enti pubblici e privati per realizzare programmi condivisi.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giu-

Allegato "B"
al n. 32148
di raccolta

gno 2001, e successive modificazioni [lettera c) articolo 5 D. Lgs. 117/2017];

- educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) articolo 5 D. Lgs. 117/2017];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. [lettera i) articolo 5 D. Lgs. 117/2017];

- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. [lettera u) articolo 5 D. Lgs. 117/2017].

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla norma applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Volontario purché documentate e strettamente legate all'attività dell'Associazione. In casi specifici previsti dall'Organo di amministrazione è possibile erogare al Volontario un rimborso per spese autocertificate che non sarà mai superiore ai limiti previsti dalle norme in materia.

L'Associazione può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Art. 3- Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 - Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dai documenti redatti in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017..

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nei casi previsti dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 5 - Patrimonio e sua devoluzione in caso di estinzione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 3, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio

residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Soci dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.

Possono essere soci dell'Associazione altre OdV e anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle OdV.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale diniego di ammissione, espresso con delibera motivata, comunicata all'aspirante socio entro i 60 giorni successivi, su richiesta dell'interessato, da esprimersi entro i 30 giorni successivi, si pronuncia l'Assemblea dei soci nella sua prima riunione utile.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- f) per decesso.

Per le cause di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata l'esclusione in Assemblea dei soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto dal momento in cui è ricevuta; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi annualmente fissati dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 - Doveri e diritti dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) purch  iscritti nel libro soci da almeno 2 mesi, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) purch  iscritti nel libro soci da almeno 2 mesi, ad accedere alle cariche associative;

d) ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o pec con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potr  avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalit  tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potr  richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attivit  concorrenziali.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci   il momento fondamentale di confronto utile ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.   composta dai soci iscritti nel libro soci da almeno 2 mesi, in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa pu  essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potr  farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio pu  rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Le votazioni si esprimono per alzata di mano ad eccezione di quelle inerenti all'elezione del Consiglio Direttivo, che dovranno avvenire con scrutinio segreto. In tal caso sar  compito dell'Assemblea nominare 2 (due) scrutatori con il compito di vigilare sulle operazioni di voto.

  ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purch  sia garantita la possibilit  di verificare l'identit  del socio che partecipa e vota a distanza e nel rispetto dei principi di buona fede e parit  di trattamento.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attivit  dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- b) approva i regolamenti interni;
- c) effettua proposte per le attivit  istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) fissa il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- g) elegge l'Organo di Controllo, la societ  di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

- h) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci,
- i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- m) su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- n) si esprime sul diniego di ammissione di nuovi soci.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. In apertura dei lavori, tra i soci presenti viene nominato un Segretario per la redazione del verbale, salvi i casi in cui per legge la verbalizzazione debba avvenire a cura di un Notaio. Le convocazioni devono essere effettuate a cura del Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso esposto presso la sede dell'Associazione e pubblicato sul sito internet, e mediante lettera da inviarsi al domicilio dei soci ovvero mediante posta elettronica da recapitarsi all'indirizzo email depositato presso la sede almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, in prima convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti (di persona o per delega) in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla

fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità di cooptazione, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'assemblea affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e, anche al di fuori della sua composizione, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio direttivo);
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) individuare le attività diverse da esercitarsi ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.;
- i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal

Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta o con posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In via straordinaria, per motivi d'urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore e verbalmente.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono trascritti nell'apposito libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo organo presso la sede dell'Associazione.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 13 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione di concerto e con firma disgiunta con il Presidente; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Asso-

ciazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 17 - Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo, nei limiti previsti nell'art. 34 secondo comma e nell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in mate-

ria di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Firmato: Romersa Giorgio

Firmato: Marco Maltoni Notaio

